

AGGIORNATO AL 18/01/2022
DELIBERA N. 15

FEDERAZIONE ITALIANA

TENNISTAVOLO

REGOLAMENTO TECNICI SPORTIVI

REGOLAMENTO TECNICI SPORTIVI FITeT

PREMESSA

1. Il presente Regolamento recepisce le indicazioni del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi elaborato dal CONI in relazione allo scenario delineato dall'Unione Europea di un Quadro Europeo di Qualifiche (EQF) e della creazione di sistemi europei di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi rappresenta il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi.

Si configura attraverso l'organizzazione della proposta formativa a più livelli, di cui i primi tre siano di competenza delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), il quarto sia progettato, organizzato e gestito dalla Scuola dello Sport del CONI.

Ulteriori attività formative, di aggiornamento e di specializzazione, possono essere sviluppate in collaborazione con Università (Facoltà e Scuole che prevedono Corsi di laurea di Scienze Motorie e Sportive).

2. Il presente Regolamento disciplina:

- la struttura organizzativa del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica della FITeT,
- l'attività dei Tecnici Sportivi,
- l'inquadramento ed il tesseramento dei Tecnici Sportivi,
- la formazione e l'aggiornamento dei tecnici Sportivi.

SEZIONE I

Definizione - Struttura

Art. 1 – Definizione - inquadramento

1. Si definiscono **TECNICI SPORTIVI** coloro i quali, all'uopo formati dalla FITeT, provvedono a curare e sviluppare – nello sport del tennistavolo - la crescita sportiva, tecnica, motoria ed educativa delle persone (atleti, praticanti) loro affidati, promuovendo fra gli stessi, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie.

2. I Tecnici Sportivi sono soggetti dell'Ordinamento Sportivo cui fa carico di svolgere la propria attività con lealtà sportiva, nel pieno rispetto delle norme e consuetudini sportive.

Essi si occupano della formazione sportiva dei tesserati, operando la funzione sociale, educativa e culturale dell'attività della FITeT.

3. Il Tecnico Sportivo, frequentato il corso formativo, ottenuta l'abilitazione alla qualifica ed inviata la documentazione richiesta alla Segreteria Generale della FITeT, unitamente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della Tassa annuale di tesseramento, che coincide con i termini temporali della stagione agonistica (art. 14 comma 1 dello Statuto Federale), viene iscritto nell'Albo Nazionale dei Tecnici Sportivi nel livello di appartenenza.

Art. 2 – Qualificazione per livelli

1. La FITeT, attraverso i suoi organismi tecnici delegati, qualifica ed inquadra i **TECNICI SPORTIVI** con appositi corsi condotti sulla base di specifici programmi stabiliti unitamente ai requisiti per l'ammissione ai criteri di valutazione e ove fosse necessario al numero di candidati.

2. I TECNICI SPORTIVI vengono abilitati, secondo questa progressione:

1. Tecnico Sportivo di primo livello, denominato Tecnico di Base
2. Tecnico Sportivo di secondo livello, denominato Allenatore
3. Tecnico Sportivo di terzo livello, denominato Maestro

Art. 2.1 - Qualificazioni e competenze del Tecnico Sportivo di primo livello

1. Vengono ammessi ai corsi di formazione coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età, siano residenti sul territorio nazionale ed abbiano completato gli studi relativi alla Scuola dell'Obbligo.

E' abilitato Tecnico Sportivo di primo livello colui il quale abbia frequentato gli appositi corsi e abbia superato con esito positivo relativi esami teorico-pratici.

2. Il Tecnico Sportivo di Primo Livello viene qualificato Tecnico di Base.
Egli conosce e diffonde il Fair Play e l'Etica dello Sport.

3. Per svolgere attività di Tecnico di Base, il tecnico sportivo di 1° livello deve essere regolarmente tesserato e deve partecipare all'attività di formazione e di aggiornamento organizzata dalla FITET.

Art. 2.1.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del Tecnico Sportivo qualificato Tecnico di Base

1. Utilizza abilità generali di comunicazione e di gestione necessarie per condurre semplici azioni governate da regole e strategie ben definite.

2. Organizza e conduce le sedute di allenamento degli sportivi utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico sportivo esperto di qualificazione superiore; conduce inoltre, sempre sotto la supervisione di un tecnico sportivo esperto di qualificazione superiore, la valutazione dell'allenamento.

3. Organizza ed assiste gli sportivi per le competizioni, sotto la guida di un tecnico sportivo esperto, di qualificazione superiore, garantendo le condizioni di sicurezza necessarie. Conduce, sempre con la supervisione di un tecnico sportivo esperto, la valutazione dei risultati delle competizioni.

Art. 2.1.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

1. Possiede le conoscenze generali per partecipare alla conduzione delle sedute di allenamento, supportare l'insegnamento delle abilità motorie specifiche (tecniche) e cognitive-tattiche.

2. Possiede le conoscenze relative a:

- Lo sviluppo delle abilità motorie e l'evoluzione delle capacità motorie dell'uomo;
- Lo sviluppo delle abilità motorie sportive specifiche (tecniche);
- La somministrazione di prove di verifica e valutazione;
- I principi di somministrazione del carico motorio e della loro organizzazione.

3. Possiede inoltre le conoscenze relative a:

- Ruolo e responsabilità del tecnico sportivo;
- La comunicazione tecnico sportivo-atleta;
- L'osservazione e la valutazione dei comportamenti motori e tecnico-tattici;
- La gestione delle condizioni di sicurezza degli atleti.

Art. 2.1.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

1. I corsi di Formazione ed Aggiornamento per il Tecnico di Base sono organizzati annualmente dalla FITeT con la collaborazione dei propri Comitati Regionali, secondo le linee guida previste. Le attività formative di progettazione, gestione, conduzione dei corsi vengono realizzate esclusivamente dai Formatori FITeT.

2. La Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT, vigila affinché annualmente si svolgano idonee attività a copertura del territorio nazionale.

Art.2.2 - Qualificazione e competenze del Tecnico Sportivo di secondo livello

1. Diviene Tecnico di secondo livello colui che:

- abbia frequentato, in qualità di Tecnico di Base, gli appositi corsi di aggiornamento e formazione organizzati annualmente, secondo i programmi didattici predisposti dagli organismi tecnici delegati;
- abbia superato con esito positivo il relativo corso abilitante organizzato dalla FITeT;
- sia in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore.

2. Il Tecnico sportivo di secondo livello viene qualificato Allenatore.
Egli conosce e diffonde il Fair Play e l'Etica dello Sport.

3. Per svolgere attività di Allenatore, il tecnico sportivo di 2° livello deve essere regolarmente tesserato e deve partecipare all'attività di formazione e di aggiornamento organizzata dalla FITeT.

Art. 2.2.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del Tecnico Sportivo qualificato Allenatore

1. E' in grado di utilizzare mezzi, materiali, applicare strategie e metodi per organizzare e gestire il processo di allenamento, di preparazione ed assistenza alla competizione.

2. E' in grado di coordinare l'attività di altri tecnici sportivi e di relazionarsi con altre persone.

3. E' in grado di dimostrare di interpretare compiti a livello personale ed in funzione di strategie semplici.

4. Deve essere in grado di stabilire piani di allenamento delle abilità sportive specifiche in relazione alle caratteristiche degli atleti, della specificità della disciplina sportiva, utilizzando le conoscenze più recenti ed accreditate. Collabora con tecnici sportivi più esperti nella definizione di programmazioni più complesse a lungo termine.

5. Deve condurre gli atleti utilizzando attrezzature ed impianti in condizioni di sicurezza.

6. Deve essere in grado di valutare i dati raccolti in riferimento allo svolgersi della competizione e dell'allenamento.

7. Organizza ed assiste gli atleti per le competizioni a carattere individuale e di squadra, tenendo conto delle loro caratteristiche e della specificità delle competizioni. Conduce la valutazione sui risultati delle competizioni, sapendo relazionare con atleti, tecnici sportivi, dirigenti.

8. E' in grado di condurre piani di insegnamento-apprendimento e di allenamento degli atleti riferiti ad un anno sportivo o parti di esso, riutilizzando le conoscenze e gestendo il lavoro di altri tecnici sportivi.

9. Può contribuire alla formazione di aspiranti tecnici sportivi di primo livello mediante l'insegnamento e la valutazione di compiti specifici.

10. E' in grado di comprendere, ai fini della loro applicazione pratica, i lavori di ricerca rivolti alla pratica del tennistavolo.

11. E' in grado di operare sintesi ed esporre verbalmente ed in forma scritta.

Art. 2.2.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

1. Possiede le conoscenze per condurre sessioni di pratica sportiva coerenti con piani a medio termine (annuali, mensili) e gestire e valutare atleti durante fasi di preparazione e competizione.

2. Possiede conoscenze relative a:

- Principi di programmazione dell'allenamento di abilità motorie e sportive specifiche;
- Le caratteristiche scientifiche del modello prestativo del tennistavolo;
- L'utilizzo, l'applicazione di abilità sportive specifiche in situazione competitiva, in relazione alla tattica ed alle caratteristiche dei propri atleti.
- La costruzione e gestione di prove di valutazione della competizione e della preparazione.

3. Possiede conoscenze relative a:

- I principi di somministrazione del carico motorio;
- Lo sviluppo di un processo di insegnamento-apprendimento;
- Le basi scientifiche dell'apprendimento motorio;
- La valutazione dell'errore e della sua correzione;
- L'organizzazione e la gestione della sicurezza degli atleti e dell'ambiente di pratica.

4. Possiede inoltre conoscenze relative alla verifica e valutazione dell'apprendimento degli aspiranti tecnici sportivi, le tecniche della comunicazione didattica, i principi di base della ricerca al fine della comprensione di testi e rapporti scientifici.

Art. 2.2.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

1. I corsi abilitanti di Formazione ed Aggiornamento per la qualifica di Allenatore sono organizzati dalla Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT.

2. La partecipazione ai corsi abilitanti è riservata ai Tecnici Sportivi qualificati tecnici di base che nei 2 (due) anni precedenti l'indizione del corso abbiano svolto regolare attività tecnica pertinente al livello posseduto; l'anzianità di servizio è dichiarata dal Comitato Regionale del territorio presso cui, in qualità di tecnico di base, ha svolto l'attività ovvero, per quanto di competenza, è certificata direttamente dalla FITeT.

Art. 2.3 - Qualificazione e competenze del Tecnico Sportivo di terzo livello

1. Diviene Tecnico Sportivo di terzo livello colui che:

- abbia frequentato gli appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento predisposti ed organizzati dalla FITeT, attraverso i suoi organismi tecnici delegati;
- abbia superato con esito positivo il relativo corso abilitante bandito;
- sia in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore.

Alessandro Cherubini

2. Il tecnico sportivo di terzo livello viene qualificato Maestro FITeT.

3. Per svolgere attività di Maestro FITeT, il tecnico sportivo di 3° livello deve essere regolarmente tesserato e deve partecipare all'attività di formazione e di aggiornamento organizzata dalla FITET.

Art. 2.3.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del tecnico Sportivo qualificato Maestro FITeT

1. Utilizza abilità personali per sintetizzare e gerarchizzare problemi ed opportunità in funzione di uno sviluppo strategico e creativo efficace mediante l'utilizzo di metodi innovativi e la padronanza di strumenti e dei mezzi specifici più efficaci.

2. Deve essere in grado di trasferire le conoscenze in proposte applicative, risolvendo problemi.

3. Deve essere in grado di relazionarsi con più persone e di sostenere argomentazioni per giustificare e promuovere il proprio lavoro.

4. Deve saper costruire programmi a medio e lungo termine in considerazione di tutte le componenti possibili (motorie, tecnico-tattiche, psicologiche) in funzione delle caratteristiche degli atleti, della specificità della disciplina sportiva, anche in base alle conoscenze scientifiche.

5. Nello sviluppo della programmazione deve essere in grado di coordinare e di assegnare compiti a tecnici sportivi di qualifica inferiore.

6. Deve essere in grado di organizzare e gestire sessioni di allenamento, garantendo le condizioni di sicurezza in relazione alla qualità del lavoro degli atleti e delle condizioni ambientali.

7. Organizza piani di programmazione per la partecipazione e conduzione alle competizioni tenendo conto delle caratteristiche dei propri atleti e delle specificità e caratteristiche delle competizioni. Conduce la valutazione dei risultati delle competizioni, ipotizzando gli andamenti di sviluppo ed i punti da migliorare, sapendo relazionare sugli stessi.

8. E' in grado di pianificare, gestire e valutare piani di insegnamento-apprendimento e di allenamento degli atleti, di medio e lungo termine, tenendo conto della gestione di altri tecnici sportivi coinvolti.

9. Sa organizzare e gestire semplici metodi di indagine e ricerca applicandone i risultati al lavoro sul campo.

Art. 2.3.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

1. Possiede le conoscenze per condurre, gestire e valutare sessioni di pratica sportiva coerenti con piani a medio e lungo termine di preparazione e competizione di atleti di elevata qualificazione.

2. Possiede conoscenze relative a:

- Principi di programmazione della somministrazione del carico motorio a lungo termine;
- Le richieste scientifiche per l'individualizzazione della preparazione in funzione delle diverse età, delle esigenze di contesto (ambientale, carico psicologico);
- La costruzione, la gestione, la valutazione dell'allenamento tecnico-tattico in funzione di un contesto strategico;

- L'utilizzo di strumenti per la valutazione integrata della prestazione in allenamento ed in competizione.

3. Possiede inoltre conoscenze relative a:

- I principi di somministrazione del carico (motorio, cognitivo, psicologico) e della loro organizzazione in una programmazione a lungo termine;
- Le basi scientifiche del comportamento tecnico-tattico e della sua valutazione;
- Gli elementi per la ricerca del talento;
- La gestione di team con diverse professionalità.

4. Infine, possiede conoscenze relative alla costruzione e gestione di sessioni di lezione sia teorica che pratica, all'utilizzo di metodi di indagine e gestione di dati.

Art. 2.3.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

1. I corsi abilitanti di Formazione ed Aggiornamento per la qualifica di Maestro sono organizzati dalla Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT.

2. La partecipazione ai corsi abilitanti è riservata ai Tecnici Sportivi qualificati Allenatori che nei 3 (Tre) anni precedenti l'indizione del corso abbiano svolto regolare attività tecnica pertinente al livello posseduto; l'anzianità di servizio è dichiarata dal Comitato Regionale del territorio presso il quale ha prestato attività ovvero, per quanto di competenza, è certificata direttamente dalla FITeT.

Art. 2.4 Il Tecnico – Atleta

1. Al fine di promuovere l'interesse alla formazione del tecnico – in particolare ai livelli di base - e di favorire un processo di transizione fisiologica dalla categoria degli atleti a quella dei tecnici sportivi, è consentito dalla Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT l'esercizio della funzione di tecnico sportivo in campo da parte di un atleta tesserato con la società sportiva iscritta ad un campionato federale.

2. Condizione è che il tesserato in qualità di atleta, abbia regolarmente seguito un corso abilitante ed abbia acquisito una qualifica di Tecnico Sportivo.

3. Egli potrà quindi continuare a svolgere attività agonistica in qualità di atleta e potrà comunque esercitare la funzione di Tecnico, ma soltanto nella Società Sportiva con cui è iscritto ad un competizione federale, mantenendo la qualifica acquisita di Tecnico Sportivo.

4. In occasione delle competizioni agonistiche del campionato federale in cui è iscritto, potrà figurare a referto come Tecnico – Atleta dell'associazione di appartenenza, salvo espressa restrizione prevista nel Regolamento delle Competizioni a Squadre.

5. Ai fini del tesseramento e ad ogni altro effetto sportivo e federale il Tecnico – Atleta è soggetto ai diritti ed agli obblighi previsti dalle norme federali per gli atleti.

6. Per il mantenimento della propria qualifica, il Tecnico sportivo – Atleta deve partecipare alle attività di aggiornamento organizzate dalla FITeT per i tecnici sportivi.

7. L'Ufficio Tecnico Federale custodisce l'elenco dei tecnici-atleti curandone l'aggiornamento.

**Art. 2.5 Inquadramento di atleti in ruoli di supporto sportivo ed educativo –
"Sparring partners"**

1. In analogia agli scopi evidenziati nel precedente art. 2.4, e seguendo le stesse procedure, è previsto, previa verifica dei requisiti, l'inquadramento di atleti tesserati con una società sportiva iscritta ad almeno un campionato federale in ruoli di supporto sportivo ed educativo, per la società per la quale sono tesserati, sotto la qualifica di "sparring partner".
2. Essi si prestano a praticare l'attività in oggetto durante le attività di allenamento in supporto all'opera del Tecnico Sportivo.
3. Condizione per l'autorizzazione da parte della Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT, al tesseramento è che l'aspirante sparring-partner possa documentare l'impegno continuativo in attività formative sportive e adeguata conoscenza ed abilità nella pratica del tennistavolo.
4. L'autorizzazione ha durata di 12 mesi dalla data di richiesta di inquadramento durante i quali lo sparring partner deve obbligatoriamente frequentare e superare un corso abilitante acquisendo così la qualifica di Tecnico Sportivo. Qualora non frequenti o non superi il corso abilitante, cessa il suo inquadramento in qualità di Sparring Partner e deve essere tesserato in qualità di atleta.
5. Ai fini del tesseramento e ad ogni altro effetto sportivo e federale lo "sparring partner" è soggetto ai diritti ed agli obblighi previsti dalle norme federali per gli atleti ovvero dei tecnici sportivi nel caso di conseguimento della qualifica tecnica.
6. L'Ufficio Tecnico Federale custodisce l'elenco degli sparring-partner curandone l'aggiornamento.

SEZIONE II

Inquadramento, Tesseramento

Art. 3 - Albo nazionale dei Tecnici Sportivi

1. E' istituito l'albo nazionale dei Tecnici Sportivi.
2. Il Tecnico Sportivo (di qualunque livello), ottenuta la qualifica, dopo aver inviato la documentazione personale richiestagli dal competente ufficio e aver corrisposto la tassa annuale di tesseramento alla FITeT che è riferita all'anno agonistico e scade il giorno precedente l'inizio del successivo anno agonistico, è iscritto all'albo nel livello di competenza.
3. Annualmente il competente ufficio (Settore Tecnico e Tecnici Sportivi FITeT), mediante verifica del pagamento delle tasse annuali di tesseramento e dell'attività di ogni singolo Tecnico Sportivo, documentata dagli interessati come stabilito nella sezione I del presente regolamento, provvede alle necessarie annotazioni d'inquadramento, passaggi di livello, collocamento fuori quadro e cancellazioni che si rendono necessarie.

Art. 4 - Collocamento fuori quadro

1. Sono collocati fuori quadro i Tecnici Sportivi che ne facciano richiesta intendendo sospendere la loro attività di Tecnico Sportivo, entro un limite temporale necessario, oppure per l'assunzione di impegni o cariche istituzionali in ambito federale nazionale.

*Alessandro Cherubini*

2. I tecnici sportivi di 1°, 2° e 3° livello che non svolgono, per giustificati motivi, attività annuali di formazione e aggiornamento organizzate dalla FITeT, ovvero non provvedono al rinnovo del tesseramento entro il termine di ciascuna stagione agonistica, saranno collocati fuori quadro e non potranno rappresentare le proprie Associazioni o Società Sportive.

3. Il tecnico sportivo collocato fuori quadro verrà reinserito in maniera attiva nell'albo al venir meno delle condizioni previste dal comma precedente. In particolare coloro che sono stati collocati fuori quadro per mancato rinnovo del tesseramento potranno essere ricollocati in posizione "attiva" con il pagamento di tutte le quote pregresse entro un limite temporale massimo di 4 (quattro) stagioni agonistiche.

4. Tutti i Tecnici Sportivi collocati fuori quadro conservano la qualifica tecnica federale loro attribuita, ma non esercitano elettorato attivo.

I Tecnici - Atleti esercitano l'elettorato attivo e passivo in qualità di atleti, conformemente all'appartenenza alla categoria.

Art. 5 - Cancellazione dall'albo nazionale dei Tecnici Sportivi

1. La cancellazione dall'albo avviene nei seguenti casi:

- su richiesta dell'interessato;
- per ingiustificata assenza ad attività di aggiornamento e/o formazione per un periodo superiore a 4 stagioni agonistiche;
- per mancato rinnovo del tesseramento per un periodo superiore a 4 stagioni agonistiche;
- qualora venga accertato il venir meno uno dei requisiti previsti per l'ammissione al corso di formazione per tecnico sportivo.

2. La Commissione del Settore dei Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT valuta le suddette situazioni, interPELLa il tecnico sportivo interessato per ogni possibile chiarimento, propone l'eventuale cancellazione al Consiglio Federale cui spetta di decidere in via definitiva.

3. La cancellazione dall'albo produce la perdita della qualifica tecnica federale.

Art. 6 - Riammissione nell'albo nazionale dei Tecnici Sportivi

1. Chiunque risulta cancellato dall'albo, andrà a perdere la qualifica acquisita. Il tecnico sportivo cancellato dall'albo dovrà, in presenza dei requisiti necessari per partecipare ai corsi, sostenere nuovi esami di abilitazione partendo dal livello precedentemente acquisito.

Art. 7 - Limitazioni e divieti

1. Sono previste le seguenti limitazioni e divieti all'attività dei Tecnici Sportivi:

a) La qualifica di tecnico sportivo è incompatibile con la qualifica di giudice arbitro o arbitro.

b) I Tecnici Sportivi, incaricati della Responsabilità di una Squadra Nazionale, che abbiano un rapporto di collaborazione sportiva-dilettantistica esclusivo e a tempo pieno con la Federazione, non possono assumere incarichi di Tecnico Sportivo presso alcuna Associazione/Società Sportiva.

c) I Tecnici Sportivi che, seppur incaricati della Responsabilità di una Squadra Nazionale, abbiano un rapporto di collaborazione professionale non esclusivo e a tempo parziale con la Federazione, possono assumere incarichi di Tecnico Sportivo anche presso altra Associazione/Società Sportiva.

d) Il Tecnico Sportivo di cui alla lettera b) resta in posizione attiva e, in luogo dell'attività societaria, è annotata ed è valida, al fine del proseguimento della carriera, l'attività federale svolta.

Art. 8 - Conferimento d'ufficio della qualifica di Tecnico Sportivo

1. Su richiesta degli interessati l'Organismo Tecnico (Commissione del Settore Tecnici Sportivi FITeT dell'Area Tecnica FITeT) competente propone al Consiglio Federale di conferire d'ufficio la qualifica tecnica nel seguente caso:

➤ Tecnici Sportivi di nazionalità straniera, operanti in Italia anche temporaneamente che abbiano conseguito questa qualifica dalla federazione del proprio Stato, purchè affiliata all'ITTF.

2. Ad essi è attribuita la qualifica di Tecnico Sportivo del livello corrispondente a quello conseguito nel paese d'origine, a seguito della presentazione di relativa documentazione in lingua inglese rilasciata dalla Federazione di provenienza.

3. Viene rilasciata la qualifica di Maestro FITeT soltanto nel caso di Tecnici Sportivi che abbiano svolto il ruolo di guida di una Squadra Nazionale.

Art. 9 - Tesseramento

1. Coloro che sono stati qualificati Tecnici Sportivi devono essere tesserati dalla società di appartenenza, per l'esercizio delle attività societarie e iscritti all'albo federale, mediante invio della documentazione all'Organo competente.

2. Il Tecnico Sportivo di primo livello, appena ottenuta la qualifica, dovrà risultare tesserato almeno entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui la squadra della società di appartenenza scende in campo.

In caso di rinnovo del tesseramento, il Tecnico Sportivo di qualunque livello dovrà risultare tesserato secondo i termini annualmente stabiliti in corrispondenza della stagione agonistica.

3. Il Tecnico Sportivo di qualunque livello che, per qualsiasi motivo, effettui il proprio tesseramento senza tesserarsi ad una Società Sportiva, può, comunque, essere iscritto all'albo di competenza, versando, entro l'anno agonistico, la relativa quota.

SEZIONE III

Struttura Organizzativa

Art. 10 – Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT

1. Il Consiglio Federale FITeT nomina una Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT così composta:

- Consigliere federale FITeT quota Tecnici;
- Consigliere federale nominato dal Consiglio Federale;
- Direttore Tecnico FITeT;
- Direttore Tecnico Giovanile FITeT;
- Responsabile Formazione FITeT (può essere uno dei Direttori Tecnici FITeT).

2. La Commissione svolge la sua durata in corrispondenza con quella del Consiglio Federale (quadriennio Olimpico); viene convocata almeno due volte per ogni anno agonistico. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi la presiede.

3. Viene presieduta dal Consigliere Federale in quota Tecnici che si avvale delle competenze del Direttore Tecnico FITeT e del Direttore Tecnico Giovanile FITeT.

Essi sono Tecnici Sportivi di livello corrispondente o superiore al terzo (qualifica CONI di quarto livello europeo), vengono nominati dal Presidente Federale per la durata del Quadriennio Olimpico, espletano il proprio incarico nel corso del mandato loro attribuito.

4. Essi si occupano, ognuno nel proprio ambito di:

1. Ricevere precise indicazioni programmatiche dal Consiglio Federale, attraverso il Consigliere Federale Referente.
2. Condividere e sviluppare il progetto quadriennale di attività dell'Area con i Tecnici Sportivi Responsabili delle Squadre Nazionali, con i Referenti Tecnici nominati dai Comitati Regionali FITeT.
3. Presentare al Consiglio Federale adeguate programmazioni annuali per l'attività di preparazione alla competizione e di competizione.
4. Presentare al Consiglio Federale adeguate programmazioni annuali per l'attività di Preparazione Olimpica.
5. Contribuire alla definizione del piano, dei metodi e dei contenuti dell'attività di formazione dei Tecnici FITeT.
6. Gestire in collaborazione con gli Allenatori, l'organizzazione dei raduni di preparazione, delle trasferte, delle competizioni delle Squadre Nazionali.
7. Convocare e gestire periodiche riunioni sullo stato di avanzamento delle attività.
8. Definire le Norme di Comportamento dei Tecnici Sportivi e degli Atleti delle Squadre Nazionali.

5. La Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT affida al Responsabile della Formazione e ai Direttori Tecnici:

- l'organizzazione delle attività di formazione dedicate ai Tecnici Sportivi in ambito nazionale;
- il coordinamento delle attività di formazione dedicate ai Tecnici Sportivi o aspiranti tali in ambito regionale;
- l'organizzazione delle attività di aggiornamento in ambito nazionale;
- il coordinamento delle attività di aggiornamento in ambito regionale;
- l'organizzazione delle attività dei Referenti Tecnici del CR FITeT;
- il coordinamento delle attività realizzate in collaborazione.

Art. 11 – Referenti tecnici dei Comitati Regionali FITeT

1. La Commissione Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT sottopone al Consiglio Federale l'elenco dei Tecnici Sportivi cui affidare il ruolo di Referente Tecnico Regionale, per la durata dell'anno agonistico, sulla base delle proposte dei CR FITeT e delle esigenze dell'organizzazione federale.

2. Al Referente tecnico regionale spetta:

- realizzare un adeguato percorso di formazione ed aggiornamento;
- organizzare le attività di formazione ed aggiornamento dedicate ai Tecnici Sportivi o aspiranti tali in ambito regionale;
- organizzare le attività di formazione tecnico-sportiva dedicate ai giovani atleti in ambito regionale;
- assolvere ai compiti riconosciuti all'interno di ciascuna struttura organizzativa (CR FITeT).

Art. 12 – Tecnici Sportivi Federali e delle Squadre Nazionali FITeT

1. Il Presidente Federale su proposta dei Direttori Tecnici FITeT, all'inizio di ogni anno sportivo, nomina i Tecnici Sportivi responsabili delle Squadre Nazionali Assolute e Giovanili, maschili e femminili, i tecnici responsabili dei Progetti Federali Giovanili.

2. Essi vengono selezionati fra i Tecnici sportivi di massima qualificazione, italiani o stranieri, che possano garantire adeguato impegno professionale.

3. Essi svolgono in piena autonomia le attività del mandato loro assegnato, recependo, senza riserva alcuna, le indicazioni strategiche e programmatiche proposte dai Direttori Tecnici ed approvate dal Consiglio Federale.

In particolare:

- Svolgono i compiti loro riconosciuti rispettando il principio di lavoro in staff.
- Definiscono la rosa di atleti della propria squadra, all'inizio dell'annata sportiva, con possibilità di aggiornamento ed integrazione per i settori e/o giocatori emergenti.
- Definiscono il programma delle attività di preparazione alla competizione e di competizione, in base al calendario agonistico internazionale e nazionale.
- Propongono al Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali le convocazioni per le grandi Manifestazioni Internazionali (Campionati del Mondo, Campionati Europei, Qualificazioni Olimpiche), e per le competizioni internazionali (Open Pro Tour, Open Championship; lega Europea), il quale le valuta, le rielabora se necessario e ne è responsabile.
- Collaborano con i Direttori Tecnici ed il Funzionario Federale addetto, all'organizzazione dei raduni delle squadre e delle altre attività.
- Collaborazione con i Direttori Tecnici ed il Funzionario Federale addetto, all'organizzazione delle trasferte.
- Elaborano periodiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività.
- Propongono eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli atleti.
- Sono responsabili delle attività dei componenti, in particolare minorenni, delle proprie squadre per l'intero periodo di svolgimento di attività programmate dalla FITeT.
- Partecipano alle attività di formazione proposte dalla FITeT.
- Intervengono alle attività di Formazione dedicate ai Referenti Tecnici regionali e ai Tecnici.

SEZIONE IV

Attività formative

Art. 13 - Corsi di formazione, di aggiornamento

1. L'organismo tecnico delegato organizza annualmente corsi di aggiornamento, formazione e perfezionamento per i tecnici sportivi.

2. La dimensione territoriale di tali corsi è così stabilita:

- Ambito nazionale – Tecnici Sportivi di Livello terzo.
- Ambito nazionale – Tecnici Sportivi di Livello secondo.
- Ambito nazionale (su base interregionale) – Tecnici Sportivi di Livello primo.

3. In occasione di ogni Corso di formazione, viene nominata una Commissione d'esame composta da un Responsabile didattico e da un Tecnico sportivo di qualifica superiore o equivalente a quella del relativo corso formativo.

Il Responsabile didattico del corso viene scelto fra i Formatori Federali.

4. La valutazione dei candidati Tecnici partecipanti ad un Corso di formazione (abilitazione primo, secondo, terzo livello) viene organizzata dalla Commissione d'esame.

5. Si dovranno disporre un complesso di prove accertamento di abilità e conoscenze, che concorrano alla determinazione di una votazione in trentesimi (da 1 a 30).

Esse sono:

- Prove scritte in forma strutturata o semistrutturata o destrutturata;
- Prove orali;
- Prove pratiche di conduzione di attività in palestra;
- Prove pratiche di dimostrazione di abilità sportive;

6. Il candidato viene abilitato se riesce ad ottenere una valutazione minima di 18/30 in tutte le prove cui è sottoposto.

7. La Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT, per l'organizzazione delle attività formative, si avvale dei Formatori Federali e di docenti esperti (Tecnici Squadre Nazionali).

8. Annualmente la Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT definisce le strategie didattiche e le modalità di valutazione da adottare in occasione dei Corsi di formazione cui le Commissioni di esame dovranno riferirsi.

Art 13.1 - Curriculum formativo

1. La Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT stabilisce il curriculum formativo dei Tecnici Sportivi.

2. Le Attività di aggiornamento e formazione si articolano nel seguente modo:

- a) Attività in presenza - "comunicazioni frontali" di aula.
- b) Attività in presenza - "comunicazioni frontali" in situazione (palestra).
- c) Attività in presenza - pratica sportiva in palestra.
- d) Attività in presenza e a distanza - Attività di Osservazione.
- e) Attività in presenza e a distanza - Tirocinio didattico diretto.
- f) Attività a distanza - Attività di E-learning.

3. Caratteristiche dei Corsi di formazione per tecnici sportivi di primo livello:

| | |
|------------------|---|
| CONOSCENZE | Etica dello Sport Tecnica e tattica della disciplina specifica Metodologia dell'insegnamento Pronto soccorso |
| CARICO DIDATTICO | Numero di ore adeguato alla trasmissione delle conoscenze di base, di cui almeno 60 di lezione frontale per le conoscenze di carattere generale e quelle di carattere specifico, 100 di attività di esercitazione ed osservazione, 80 di tirocinio. |
| STRUTTURA | <ul style="list-style-type: none">➤ Parte teorica➤ Parte pratica➤ Studio individuale di specifici materiali non meno del 30% e non più del 50 % di parte pratica |
| VALUTAZIONE | Test, colloqui, osservazione della pratica |

| | |
|-------------------|----|
| CREDITI FORMATIVI | 10 |
|-------------------|----|

4. Caratteristiche dei Corsi di formazione per tecnici sportivi di secondo livello:

| | |
|-------------------|--|
| CONOSCENZE | Etica dello Sport Tecnica e tattica della disciplina specifica Teoria e metodologia dell'allenamento Metodologia dell'insegnamento |
| CARICO DIDATTICO | 120 ore di lezione frontale per le conoscenze di carattere generale e quelle di carattere specifico, 360 di attività di esercitazione, osservazione, tirocinio, studio ed approfondimento |
| STRUTTURA | <ul style="list-style-type: none"> ➤ possedere il primo livello per l'accesso ➤ Tirocinio ➤ Studio individuale |
| VALUTAZIONE | Viene proposta sia sulla parte generale che su quella specifica delle conoscenze. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Test, tirocini valutati, test, diari di allenamento |
| CREDITI FORMATIVI | 20 |

5. Caratteristiche dei Corsi di formazione per tecnici sportivi di terzo livello:

| | |
|-------------------|---|
| CONOSCENZE | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teoria e metodologia dell'allenamento ➤ Metodologia dell'insegnamento ➤ Fisiologia ➤ Scienza dell'alimentazione ➤ Psicologia sportiva ➤ Biomeccanica ➤ Gestione dell'atleta ➤ Gestione delle manifestazioni sportive ➤ Tecnica e tattica della disciplina specifica |
| CARICO DIDATTICO | 120 ore di lezione frontale per le conoscenze di carattere generale e quelle di carattere specifico, 360 di attività di esercitazione, osservazione, tirocinio, studio ed approfondimento, ricerca. |
| STRUTTURA | Bisogna possedere il secondo livello per l'accesso. Almeno il 20% della proposta formativa deve essere orientata alle materie generali |
| VALUTAZIONE | Viene proposta sia sulla parte generale che su quella specifica delle conoscenze |
| CREDITI FORMATIVI | 20 |

Art. 13.2 L'assegnazione di crediti formativi

1. I crediti formativi sono riconoscimenti di esperienze formative e/o lavorative in ambiti correlati all'attività fisica, allo sport ed all'insegnamento.

Vengono espressi in equivalenti ora e concorrono al completamento del monte ore previsto per il conseguimento delle qualifiche tecniche.

2. Tipologia dei crediti formativi.

I crediti formativi sono riconosciuti per:

- diplomi o lauree universitarie;
- qualifiche tecniche sportive conseguite anche presso altre federazioni o organizzazioni, curricula sportivi;
- esperienze lavorative in ambito sportivo, partecipazioni ad eventi significativi nel contesto formativo;
- partecipazione a competizioni internazionali, ad allenamenti collegiali con le Squadre Nazionali.

3. La FITeT, attraverso la propria Commissione del Settore Tecnici Sportivi dell'Area Tecnica FITeT, potrà inoltre predeterminare i crediti associati a particolari eventi (seminari, convegni, manifestazioni).

La partecipazione ai raduni tecnici regionali e nazionali è equiparata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione, solo quando l'organismo tecnico delegato, all'atto della loro indizione, conferisca a detti raduni tale validità.

4. La seguente tabella rappresenta un riferimento per l'assegnazione di crediti formativi ad un candidato tecnico sportivo e per l'abilitazione annuale dei Tecnici già qualificati.

| 1 Formazione universitaria - Titoli di studio | CREDITI |
|--|----------------|
| Diploma ISEF / Laurea Magistrale Scienze Motorie (quadriennale o 3+2) | 5 |
| Laurea triennale Scienze Motorie | 4 |
| Master e specializzazioni post ISEF e Scienze Motorie | 2 |
| Lauree in ambito medico-biologico - Scienze dell'Educazione | 4 |
| Altre lauree | 3 |
| | |
| 2 Attività agonistica federale FITeT in qualità di atleta | |
| Attività agonistica con Classificazione livello quarta categoria | 1 |
| Attività agonistica con Classificazione livello terza categoria | 2 |
| Attività agonistica con Classificazione livello seconda categoria | 3 |
| Attività agonistica con Classificazione livello prima categoria | 4 |
| | |
| 3 Attività agonistica internazionale con rappresentative FITeT in qualità di atleta | |
| Partecipazione a competizioni internazionali con la Squadra Nazionale Giovanile | 2 |
| Partecipazione a competizioni internazionali con la Squadra Nazionale Assoluta | 3 |
| Partecipazione a Campionati Europei Assoluti, Campionati del Mondo Assoluti, Giochi Olimpici | 4 |
| | |
| 4 Attività federale FITeT in qualità di tecnico sportivo | |
| Partecipazione a raduni di allenamento indetti da CCRR FITeT | 2 |
| Partecipazione a raduni di allenamento indetti dall'Area Tecnica FITeT | 2 |
| Responsabilità e conduzione di raduni di allenamento come Referente Tecnico di CR FITeT | 4 |
| Responsabilità e conduzione di una Squadra Nazionale Giovanile | 6 |
| Responsabilità e conduzione di una Squadra Nazionale Assoluta | 8 |
| Partecipazione ad un corso di aggiornamento nazionale organizzato dalla FITeT | 1 |
| Partecipazione ad un corso-seminario di aggiornamento internazionale | 2 |
| Conduzione di una formazione partecipante al Campionato a Squadre di Serie A | 4 |
| Conduzione di una formazione partecipante ad altro Campionato Nazionale a Squadre | 2 |

| | |
|--|---|
| Conduzione di una formazione ai Campionati Italiani Giovanili a Squadre | 2 |
| 5 Attività in qualità di docente / formatore ad attività FITeT | |
| Docente Corsi per tecnici sportivi di base | 2 |
| Docente corsi per tecnici sportivi di secondo e terzo livello | 4 |
| Docente Ministero dell'Istruzione | 4 |
| Docente Università (Sc. Motorie o ambito educativo) | 6 |
| 6 Altro | |
| Qualifiche tecniche conseguite presso altre federazioni CONI | 2 |
| Partecipazione all'organizzazione di eventi sportivi agonistici a carattere internazionale | 2 |

Art. 13.3 – I crediti riconosciuti per l'abilitazione dei Tecnici Sportivi

1. I Tecnici sportivi vengono ritenuti attivi all'atto del pagamento della quota di tesseramento ma vengono di fatto abilitati in funzione dell'attività da essi svolta.
2. Tale abilitazione viene quindi riconosciuta e confermata ai Tecnici sportivi che abbiano maturato almeno 10 crediti annuali per l'attività sportiva da essi svolta e per la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento.
3. Essi possono essere assegnati sommando i valori di due voci (ed i relativi crediti) dei 6 punti costitutivi la tabella: i crediti del punto 1 possono essere riconosciuti soltanto all'atto del conseguimento del titolo di Studio.

Art. 14 - Corsi dedicati agli studenti dei corsi di laurea in Scienze motorie

1. Ai Diplomati e agli studenti in Scienze Motorie che abbiano seguito e superato le prove di un corso di formazione organizzato dalla FITeT in collaborazione con la Facoltà o Scuola universitaria convenzionata viene attribuita la qualifica di Tecnico di primo livello.
2. La FITeT si attiva per promuovere convenzioni con le Facoltà e le Scuole universitarie che abbiano attivato il corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive.
3. Vengono riconosciuti crediti formativi ai Laureati in Scienze Motorie e ai diplomati all'ISEF, secondo la tabella dei crediti formativi.

Art. 15 - Corsi in collaborazione con altri Enti

1. L'organismo tecnico delegato, nell'ambito di specifici accordi o apposite convenzioni fra la FITeT e altri Enti riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), fornisce il supporto tecnico e didattico nell'eventuale effettuazione di corsi di formazione istruttori presso gli Enti stessi, garantendone la conformità, sia con i programmi didattici federali, sia con il presente regolamento.

SEZIONE V

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CO

INDICE

PREMESSA

SEZIONE I – Definizione – Struttura

Art. 1 – Definizione – inquadramento

Art. 2 – Qualificazione per livelli

Art.2.1 - Qualificazioni e competenze del Tecnico Sportivo di primo livello

➤ Art. 2.1.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del Tecnico Sportivo qualificato Tecnico di Base

➤ Art. 2.1.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

➤ Art. 2.1.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

Art.2.2 - Qualificazione e competenze del Tecnico Sportivo di secondo livello

➤ Art. 2.2.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del Tecnico Sportivo qualificato Allenatore

➤ Art. 2.2.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

➤ Art. 2.2.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

Art.2.3 - Qualificazione e competenze del Tecnico Sportivo di terzo livello

➤ Art. 2.3.1 – Le abilità che caratterizzano l'attività del tecnico Sportivo qualificato Maestro

➤ Art. 2.3.2 – Le conoscenze sollecitate dal percorso formativo

➤ Art. 2.3.3 – L'organizzazione dell'attività formativa

Art. 2.4 Il Tecnico – Atleta

Art. 2.5 Inquadramento di atleti in ruoli di supporto sportivo ed educativo –“Sparring partners”

SEZIONE II – Inquadramento, Tesseramento

Art. 3 – Albo nazionale dei Tecnici Sportivi

Art. 4 - Collocamento fuori quadro

Art. 5 - Cancellazione dall'albo nazionale dei Tecnici Sportivi

Art. 6 - Riammissione nell'albo nazionale dei Tecnici Sportivi

Art. 7 - Limitazioni e divieti

Art. 8 - Conferimento d'ufficio della qualifica di Tecnico Sportivo

Art. 9 - Tesseramento

SEZIONE III – Struttura Organizzativa

Art. 10 - Commissione del Settore Tecnici Sportivi Fitet

Art. 11 - Referenti tecnici Comitati Regionali Fitet

Art. 12 – Tecnici Sportivi Federali e delle Squadre Nazionali FITeT

SEZIONE IV – Attività formative

Art. 13 - Corsi di formazione, di aggiornamento

➤ Art 13.1 - Curriculum formativo

➤ Art. 13.2 - L'assegnazione di crediti formativi

➤ Art. 13.3 – I crediti riconosciuti per l'abilitazione dei Tecnici Sportivi

Art. 14 - Corsi dedicati agli studenti dei corsi di laurea in Scienze motorie

Art. 15 - Corsi in collaborazione con altri Enti

SEZIONE V

Art. 16 - Entrata in vigore